

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2014, n. 088/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Piano d'Azione Coesione Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007).

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

- Art. 3 Trasferimenti in favore del Fondo
- Art. 4 Modalità di funzionamento e di utilizzazione del Fondo
- Art. 5 Comunicazione delle esigenze finanziarie
- Art. 6 Impegno e concessione delle risorse destinate al Programma
- Art. 7 Autorizzazione dei pagamenti
- Art. 8 Pagamenti

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

- Art. 9 Ripartizione delle funzioni
- Art. 10 Procedure
- Art. 11 Proroghe fine progetto
- Art. 12 Pubblicità
- Art. 13 Delegazione amministrativa
- Art. 14 Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia
- Art. 15 Rapporti con Organismi intermedi
- Art. 16 Entrata in vigore

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

- Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione delle operazioni previste dal Piano di Azione Coesione di cui alla decisione del Comitato del Quadro Strategico Nazionale (QSN) del 27 febbraio 2012, conseguenti ad una riprogrammazione della quota di risorse assegnate dallo Stato al Programma Operativo Regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR, a titolo di cofinanziamento nazionale, in attuazione del capo V della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) 1083/2006 (legge comunitaria 2007)).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
- a) Piano di Azione Coesione Friuli Venezia Giulia (PAC FVG): il documento definito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il Ministero per lo Sviluppo Economico, e approvato dal Gruppo di Azione, che fissa una strategia di sviluppo attraverso una serie di Linee d'intervento e Azioni da realizzare con il contributo del fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), derivante dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Regionale Competitività Regionale ed Occupazione FESR 2007 - 2013 (in seguito denominato Programma);
 - b) Gruppo di Azione: gruppo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento politiche di sviluppo, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro per la Coesione territoriale del 1 agosto 2012. Il Gruppo è presieduto dal Direttore Generale pro-tempore del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria (DG PRUC). La funzione di Vicepresidenza del Gruppo è attribuita alla Commissione Europea -DGRegio. Il Gruppo è composto, inoltre, da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e da un rappresentante della Commissione europea (DG Regio). Al Gruppo partecipano rappresentanti dei soggetti titolari delle singole Azioni individuate nei Piani di Azione Coesione. Il Gruppo si avvale della struttura del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria (DG PRUC) e, per lo svolgimento delle funzioni connesse alla propria attività, di altri rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) e della Commissione Europea;

- c) Linea di intervento: gruppo di azioni caratterizzate da omogeneità strategica;
- d) Azione: insieme di interventi o operazioni previsti dal Programma, connessi tra loro e aventi obiettivi misurabili; tale insieme di interventi o operazioni è caratterizzato da un'unitarietà programmatica, risultante dall'associazione ad una priorità strategica nazionale prevalente;
- e) Operazione o intervento: un progetto o un gruppo di progetti, selezionati dalle Strutture regionali attuatrici o dagli Organismi intermedi nell'ambito del Programma, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli obiettivi dell'Azione a cui si riferisce;
- f) Strutture regionali attuatrici: le Direzioni centrali e i Servizi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia responsabili dell'attuazione, gestione, controllo e monitoraggio delle Azioni previste dal Programma;
- g) Referente per l'Amministrazione: l'organismo che collabora con le Strutture regionali attuatrici al fine di perseguire l'attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma. Tale organismo è individuato nell'Autorità di gestione del POR FESR 2007 - 2013;
- h) Autorità di Certificazione: l'organismo responsabile dell'esecuzione finanziaria del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento. Per il Programma è individuato nell'Autorità di Certificazione del POR FESR 2007 - 2013;
- i) Soggetto pagatore: l'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti nell'ambito delle Azioni riconducibili al Programma. Tale organismo è individuato all'interno della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;
- j) Organismi intermedi: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'Amministrazione regionale o che svolge mansioni per conto della stessa nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- k) Beneficiario: è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni ovvero l'organismo che eroga il finanziamento. L'individuazione del beneficiario sancisce il soggetto cui compete l'onere dell'attestazione delle spese sostenute o dell'avvenuta attuazione dell'operazione;
- l) Fondo: il Fondo POR FESR 2007 - 2013, gestito fuori bilancio regionale dal Soggetto pagatore, così come previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 7/2008.

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

Art. 3 *(Trasferimenti in favore del Fondo)*

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 7/2008 in favore del Fondo è attuato con provvedimento del Soggetto pagatore in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle Strutture regionali attuatrici, secondo le modalità previste dall'articolo 5.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 può avvenire anche a titolo di anticipazione da parte della Regione.

3. Al Fondo vengono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole operazioni riferite alle Azioni del Programma, ivi compresi gli oneri fiscali.

Art. 4

(Modalità di funzionamento e di utilizzazione del Fondo)

1. Il Fondo è dotato di piena e completa autonomia patrimoniale ed è gestito dal Soggetto pagatore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Il Soggetto pagatore mantiene evidenza contabile separata di tutte le risorse che affluiscono al Fondo a qualunque titolo, compresi gli interessi maturati sulle disponibilità dello stesso.

3. La gestione del Fondo deve dare evidenza dei pagamenti autorizzati, di quelli effettuati, delle somme restituite e le somme recuperate, relativamente ad ogni singola operazione finanziata dal Programma.

4. Il Soggetto pagatore trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041).

Art. 5

(Comunicazione delle esigenze finanziarie)

1. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo sia adeguata ai reali fabbisogni di spesa connessi all'esecuzione del Programma, le Strutture regionali attuatrici, secondo le modalità stabilite dal Soggetto pagatore, sono tenute a comunicare almeno una volta l'anno, entro il 28 febbraio, al Soggetto pagatore stesso, le esigenze finanziarie di propria competenza.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 vengono trasmesse, per conoscenza, anche al Referente per l'Amministrazione ed all'Autorità di Certificazione del Programma.

3. Il Soggetto pagatore, al fine di gestire correttamente la disponibilità di cassa del Fondo, procede al pagamento delle risorse del Fondo sulla base delle richieste di pagamento trasmesse dalle Strutture regionali attuatrici. Qualora le richieste di pagamento comunicate da ogni singola Struttura eccedano le esigenze finanziarie dalle stesse comunicate in base al comma 1, fatte salve diverse indicazioni rese dal Referente per l'Amministrazione ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma, il Soggetto pagatore si riserva la facoltà di non procedere al pagamento.

Art. 6

(Impegno e concessione delle risorse destinate al Programma)

1. Si considera atto di impegno sul Fondo il decreto del Direttore centrale che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate alle Azioni di competenza dello stesso, fatta salva l'ipotesi di delega al Direttore di servizio.

2. Gli atti di rideterminazione dell'impegno di cui al comma 1 sono effettuati con decreto del Direttore centrale, fatta salva l'ipotesi di delega al Direttore di servizio.

3. Le Strutture regionali attuatrici verificano che gli impegni non eccedano le disponibilità del piano finanziario delle Azioni assegnate per le attività da esse gestite.

4. I Direttori dei Servizi o gli incaricati di posizioni organizzative o gli altri soggetti competenti, secondo il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale) emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse.

5. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto a seguito della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo. 44 e seguenti dalla Legge Regionale 8 agosto 2007 n. 21, (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

Art. 7

(Autorizzazione dei pagamenti)

1. Le Strutture regionali attuatrici, previa verifica che il pagamento non ecceda l'importo impegnato, autorizzano il Soggetto pagatore a provvedere ai pagamenti trasmettendo l'atto di cui al comma 2, al Soggetto pagatore medesimo.

2. L'atto di autorizzazione del pagamento è costituito dal decreto di liquidazione del Direttore del Servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o degli altri soggetti competenti secondo il decreto del Presidente della Regione 277/2004 che disciplina l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 24 della Legge regionale n. 7/2008, in acconto o a saldo, a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti disposti dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

3. L'Autorizzazione al pagamento può avere ad oggetto erogazioni in via anticipata secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8 (Pagamenti)

1. Il Soggetto pagatore, sulla base delle Autorizzazioni di pagamento di cui all'articolo 7, provvede all'ordinazione della spesa a valere sul Fondo, dando ordine alla Tesoreria regionale di pagare i destinatari, beneficiari, i soggetti attuatori attraverso un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria stessa.

2. Il Soggetto pagatore non procede all'ordinazione della spesa di cui al comma 1, qualora rilevi il mancato adempimento, da parte delle Strutture regionali attuatrici, delle verifiche di cui all' articolo 7, comma 1.

3. Il Soggetto pagatore provvede al pagamento di cui al comma 3 del precedente articolo 7, solo dopo aver ricevuto, da parte delle Strutture regionali attuatrici, il decreto di autorizzazione del pagamento.

4. La Tesoreria regionale provvede al pagamento dei contributi nei termini previsti dalla convenzione di Tesoreria.

CAPO III DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Art. 9 (Ripartizione delle funzioni)

1. Il Referente per l'Amministrazione svolge le seguenti funzioni:
- a) elabora il Programma da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale sentite le Strutture attuatrici competenti per materia;
 - b) elabora le proposte di modifica e/o di rimodulazione del Programma da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

- c) collabora con le Strutture regionali attuatrici al fine di perseguire l'attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma anche tramite l'adozione di manuali e circolari per l'uniforme attuazione del Programma;
- d) attraverso il sistema di monitoraggio sorveglia l'attuazione del Programma, in coerenza con i cronoprogrammi approvati dal Gruppo di Azione Coesione, e ne verifica lo stato di avanzamento;
- e) raccoglie e aggrega le attestazioni di spesa elaborate dalle Strutture regionali attuatrici per il successivo invio all'Autorità di Certificazione che predispone la domanda di pagamento da inoltrare allo Stato;
- f) garantisce, in collaborazione con le Strutture attuatrici e gli Organismi Intermedi, un'adeguata informativa in merito all'avanzamento e al perseguimento dei risultati del Programma, secondo le modalità ed indicazioni stabilite dall'Amministrazione statale;
- g) provvede alla trasmissione dei dati e delle informazioni del Programma all'Amministrazione statale e al Gruppo di Azione Coesione;
- h) organizza le attività di valutazione del Programma secondo le disposizioni rese dall'Amministrazione dello Stato competente;
- i) garantisce l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma e coordina la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione.

2. Le Strutture regionali attuatrici svolgono le seguenti funzioni:

- a) concorrono alla definizione del Programma da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- b) sono responsabili dell'attuazione, gestione, controllo e monitoraggio delle operazioni di propria competenza previste dal Programma;
- c) si accertano della correttezza, ammissibilità e coerenza della spesa agli obiettivi del Programma, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco sulla base di quanto previsto dalla normativa di settore applicabile;
- d) definiscono la metodologia per il controllo documentale e il controllo in loco (ivi comprese piste, check-list e verbali), nonché le modalità di conservazione della documentazione relativa all'attuazione delle operazioni ed ai controlli, secondo le disposizioni normative vigenti, fatto salvo quanto disposto dal Referente per l'amministrazione in base all'articolo 9, comma 1, lettera c) del presente Regolamento;
- e) elaborano i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- f) individuano le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore e dal Programma;
- g) provvedono alla predisposizione e alla stipula delle convenzioni con gli Organismi intermedi individuati sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 10 comma 3 lettera c) per la delega delle necessarie funzioni di gestione;

- h) emettono gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate e nei confronti degli eventuali Organismi intermedi;
- i) garantiscono il controllo della corretta attuazione degli adempimenti delegati agli Organismi intermedi;
- j) alimentano, unitamente al Soggetto pagatore e secondo le disposizioni del Referente per l'Amministrazione e del Soggetto pagatore stesso, il sistema informatico di gestione e monitoraggio del Programma, con tutte le necessarie informazioni relative alle operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;
- k) trasmettono al Referente per l'Amministrazione, secondo le scadenze stabilite dallo stesso, le attestazioni di spesa e la relativa documentazione delle operazioni per la domanda di pagamento da inviare allo Stato;
- l) collaborano alle attività di valutazione del Programma;
- m) predispongono e implementano la metodologia definita per il controllo delle operazioni e aggiornano le piste di controllo per le operazioni di propria competenza;
- n) forniscono al Referente per l'Amministrazione tutte le informazioni utili per garantire un'adeguata informativa in merito all'avanzamento del Programma;
- o) gestiscono le procedure di irregolarità, le frodi ed il recupero degli importi indebitamente versati;
- p) monitorano, in caso di recupero delle risorse erogate, in concerto con il Soggetto pagatore, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito.

3. L'Autorità di Certificazione svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura l'esecuzione finanziaria del Programma, attraverso la gestione delle scritture contabili, la richiesta dell'anticipazione iniziale, la presentazione della certificazione delle spese e delle domande di pagamento;
- b) acquisisce dal Referente per l'Amministrazione le attestazioni di spesa elaborate dalle Strutture regionali attuatrici e, previa verifica della completezza della documentazione correlata, predispone la certificazione di spesa e la domanda di pagamento da inoltrare allo Stato;
- c) tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli ritirati in seguito alla cancellazione totale o parziale del contributo per un'operazione. Gli importi recuperati devono essere restituiti al Fondo di Rotazione prima della chiusura del Programma, detraendoli dalla successiva dichiarazione di spesa.

Art. 10
(Procedure)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma, anche relativamente agli aiuti di Stato ivi previsti e autorizzati dalla Commissione europea in conformità alle disposizioni comunitarie in materia.

2. La Giunta Regionale con deliberazioni proposte dall'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie adotta, modifica e rimodula il Programma e il relativo piano finanziario analitico, declinato per Strutture regionali attuatrici.

3. Sulla base delle deliberazioni di cui al comma 2 la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia:

- a) approva i bandi e gli inviti per la concessione dei finanziamenti previsti dal Programma;
- b) individua le operazioni in cui è beneficiaria e responsabile dell'attuazione la Regione stessa, con le relative risorse;
- c) individua gli Organismi intermedi secondo le modalità previste dal Programma e le funzioni di gestione e controllo da delegare, con l'assegnazione indicativa ad ognuno di essi delle risorse;
- d) approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi.

4. Successivamente alla deliberazione con la quale la Giunta regionale approva il piano finanziario analitico del Programma, di cui al comma 2, ove necessario, i Direttori Centrali, con proprio decreto, provvedono alla ripartizione delle risorse assegnate alle Azioni tra i diversi Servizi competenti ove presenti, nell'ambito della medesima Azione. I decreti sono successivamente inviati al Referente per l'Amministrazione ai fini delle conseguenti implementazioni dei sistemi di monitoraggio.

Art. 11

(Proroghe fine progetto)

1. Le proroghe per la chiusura delle operazioni possono essere autorizzate dalle Strutture regionali attuatrici del Programma, tenuto conto dei risultati da perseguire.

2. In ogni caso le operazioni finanziate dal Programma dovranno terminare nel rispetto delle tempistiche stabilite dai Cronoprogrammi di ciascuna Azione.

Art. 12

(Pubblicità)

1. Il Programma, i bandi, gli avvisi e gli atti concernenti l'approvazione delle operazioni da ammettere a finanziamento sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13

(Delegazione amministrativa)

1. L'Amministrazione regionale è legittimata ad operare tramite:
- a) l'istituto della delegazione amministrativa interorganica di cui all'articolo 50 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
 - b) l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 14

(Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia)

1. Qualora si verifichi la necessità di dare avvio al procedimento di revoca, di presa d'atto di rinuncia o di altre rideterminazioni, le Strutture regionali attuatrici trasmettono al Soggetto pagatore, al Referente dell'Amministrazione e all'Autorità di Certificazione i relativi atti conseguenti.

2. Il Soggetto pagatore alimenta il sistema di monitoraggio inserendo gli importi accreditati sul Fondo a seguito degli atti di cui al comma 1.

Art. 15

(Rapporti con Organismi intermedi)

1. I rapporti intercorrenti tra ciascuno degli Organismi intermedi e le Strutture regionali attuatrici sono regolamentati dalle convenzioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), che stabiliscono, in particolare, i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese sostenute, le modalità di svolgimento delle attività di gestione e controllo, comprese le modalità per la concessione di proroghe per la rendicontazione delle operazioni individuate, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, eventuali compensi, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

2. Gli Organismi intermedi saranno direttamente responsabili dell'attuazione e gestione della parte di Programma loro affidata secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni.

3. Con decreto del Direttore centrale competente si impegnano i fondi a favore degli Organismi intermedi, secondo quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c).

4. I Direttori dei Servizi o gli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale emettono il decreto di pagamento nei confronti degli Organismi intermedi nei modi e nei termini stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1.

5. Il Soggetto pagatore provvede al pagamento di cui al comma 4, secondo le procedure stabilite all'articolo 8.

6. Per quanto concerne i flussi finanziari di cui al comma 4, si specifica che gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione in favore degli Organismi intermedi non possono superare il limite massimo del 35% della dotazione finanziaria come individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10 comma 3 lettera c) già citata. Gli anticipi potranno essere disposti solo previa verifica dell'avvio dell'attività di gestione/attuazione delle attività assegnate all'Organismo intermedio.

7. Le Strutture regionali attuatrici mantengono la responsabilità finanziaria relativamente alle attività delegate all'Organismo intermedio. Per tutte le informazioni ad esso necessarie, il Referente per l'Amministrazione si riferisce esclusivamente alla Struttura regionale attuatrice.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.